

Copia



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N. 252

DEL 30/12/2025

OGGETTO:

**Contratto di noleggio centrale telefonica e relativa manutenzione
determinazioni in merito - Società TIM S.p.A. - CIG B9CD75C4D5**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

BONINO Guido

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/06/2024 con cui è stata conferita al Sindaco la responsabilità delle Aree: Amministrativa, Gestione dei Tributi, Vigilanza, Gestione del Personale, Tecnica lavori pubblici e Economico Finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2024, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025-2027 assegnando ai responsabili delle Unità organizzative le risorse e le disponibilità finanziarie contenute nel bilancio di previsione 2025/2027;

Richiamate:

- la determinazione n. 239 dell'8 ottobre 2019 con cui si procedeva all'affidamento alla società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in TORINO in Via G. REISS ROMOLI 274, all'affidamento del servizio di sostituzione della centrale telefonica e dei relativi telefoni associati degli uffici comunali;
- la determinazione n. 105 del 2 maggio 2024, con cui si prorogava il contratto di noleggio della centrale telefonica "SAMSUNG 7100", nonché il noleggio dei telefoni "OfficeServ" e la relativa manutenzione per l'anno in corso, con possibilità di ulteriore proroga;
- la determinazione n. 352 del 31 dicembre 2024 con cui si provvedeva a prorogare per i primi mesi del 2025 l'affidamento del contratto di noleggio, assistenza e manutenzione della centrale telefonica e dei relativi apparati telefonici e a costituire il relativo impegno di spesa;
- la determinazione n. 53 del 19 marzo 2025 con cui si provvedeva all'ulteriore proroga del contratto di noleggio impianto di telefonia e relativa manutenzione - Società TIM S.p.A. per i mesi da febbraio a maggio 2025, nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento pluriennale del servizio ad altro operatore economico che aveva provveduto a fornire all'ente una quotazione economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che l'ente ed il nuovo operatore hanno proceduto alle comunicazioni volte alla migrazione della fonia fissa e della fonia mobile, nonché al passaggio ad un centralino virtuale;

Visti gli interpellati telefonici con il Servizio Clienti di Tim S.p.A. e la fitta corrispondenza intercorsa tra l'Ente e la Società TIM S.p.A., volta a definire i termini di cessazione del contratto per il noleggio del centralino fisico e le procedure di reso di tutte le apparecchiature telefoniche in dotazione presso gli uffici dell'ente;

Evidenziato che la Società TIM S.p.A. richiedeva all'ente con protocollo nr. 4359 del 26 settembre 2025 di trasmettere richiesta di disdetta del noleggio della centrale telefonica;

Dato atto che con protocolli n. 4236 del 18 settembre 2025 e n. 4355 del 25 settembre 2025 si era già provveduto a richiedere le modalità di restituzione degli apparati telefonici fissi e mobili e della centrale telefonica in dotazione presso l'Ente Comune di Coassolo Torinese, oltre alla disdetta della

linea n. 012311141266, attivata da TIM S.p.A. a seguito di passaggio ad altro operatore, per il canone di noleggio e manutenzione del centralino fisico;

Ravvisato che il canone di manutenzione e noleggio del centralino fisico e delle apparecchiature telefoniche fisse è proseguito fino al mese di settembre 2025, quando TIM S.p.A. ha preso atto dell'effettiva disdetta del servizio da parte dell'ente;

Evidenziato pertanto la necessità di impegnare la quota mensile di € 137,97 oltre iva al 22% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025, per la copertura degli oneri di manutenzione e di noleggio del centralino fisico SAMSUNG 7100 e delle apparecchiature fisse "OfficeServ" in favore di TIM S.p.A.;

Considerato che:

- l'art. 50. (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice, con le seguenti modalità: "...b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: 1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visti il D.Lgs. 33/2023 e l'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 192 del T.U.E.L., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;

Visto l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Visto l'art. 191 del succitato decreto legislativo 267/2000 e s.m. e i. secondo cui "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente

all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 183 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151;

Visti il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto del Comune di Coassolo Torinese;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi vigenti;

Visto l'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000 n. 388, così come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge 28/12/2001, n. 488;

D E T E R M I N A

1) Di integrare le precedenti determinazioni n. 352 del 31/12/2024 e n. 53 del 19/03/2025, per le considerazioni svolte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di impegnare in favore della società TIM S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO (MI) – P.IVA 00488410010 – sede TIM BUSINESS Pubblica Amministrazione Nord Ovest Via G. Reiss Romoli 274 a TORINO, il servizio descritto in premessa per i mesi di giugno/ luglio / agosto e settembre 2025 per l'importo di € 551,88 oltre IVA 22% (costo al bimestre euro 336,65);

3) Di dare atto del seguente codice CIG dell'intervento: B9CD75C4D5;

4) Di integrare con un nuovo impegno, l'impegno precedentemente assunto in favore della società sopraindicata, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/52011 e s.m.i. punto 5.2 lettera b), tenuto conto dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, come segue:

Codice 01.02.1 / Cap. 140/5/1 / Anno 2025 / Piano Finanziario U.1.03.02.05.001

5) Di aver accertato che la ditta in parola risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC - DURC prot. INAIL_50524281, con scadenza validità in data 05.01.2026);

6) Di dichiarare, rispetto alla procedura in questione, l'insussistenza di conflitto di interesse avuto riguardo alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere un conflitto, ai sensi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1 c 9 lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i.;

7) Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti, previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta in parola;

8) Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE dell'AREA

Firmato Digitalmente

BONINO Guido

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE dell'AREA

firmato digitalmente

BONINO Guido